



N. 958-A

Relazione orale
Relatrice FALLUCCHI

ALLEGATO

TESTO PROPOSTO DALLA 9^a COMMISSIONE PERMANENTE

**(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA
E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)**

Comunicato alla Presidenza il 19 dicembre 2023

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione
e la tutela del *made in Italy*

presentato dal Ministro delle imprese e del *made in Italy*

dal Ministro degli affari esteri

e della cooperazione internazionale

dal Ministro dell'interno

dal Ministro dell'economia e delle finanze

dal Ministro della giustizia

dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

dal Ministro dell'istruzione e del merito

dal Ministro della cultura

dal Ministro del turismo

dal Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità

e dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica

(v. stampato Camera n. 1341)

approvato dalla Camera dei deputati il 7 dicembre 2023

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza l'11 dicembre 2023

*Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica,
ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento*

ALLEGATO

EMENDAMENTI

esaminati dalla Commissione con indicazione del relativo esito procedurale

EMENDAMENTI

Art. 1

1.1

NAVE, Sabrina LICHERI, NATURALE

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «produzioni di eccellenza,» aggiungere le seguenti: «l'ecoinnovazione,».

1.2

Sabrina LICHERI, NAVE, NATURALE

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «non solo a fini identitari, ma anche».

Art. 2

2.1

FREGOLENT

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «del made in Italy» con le seguenti: «della promozione delle produzioni ed eccellenze italiane».

Conseguentemente, nel testo del disegno di legge, sostituire le parole «made in Italy», ovunque ricorrano, ad eccezione dei casi in cui costituiscono parte integrante della denominazione dell'omonimo Dicastero, con le seguenti: «promozione delle produzioni ed eccellenze italiane».

2.2

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «sono coerenti con i principi» con le seguenti: «sono coerenti con la transizione energetica e con i principi».

2.3

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «di sostenibilità ambientale» aggiungere le seguenti: «e di decarbonizzazione».

Art. 3

3.1

GIACOBBE, FRANCESCHELLI, MARTELLA

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «e i comuni» con le seguenti: «, i comuni, e tutte le rappresentanze diplomatico-consolari, in collaborazione con ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane e con le camere di commercio all'estero.»

3.2

NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

Respinto

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e valutando di associare alla creatività, anche la sostenibilità sociale, ecologica ed economica».

Art. 4

4.1

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «obiettivi di politica industriale ed economica nazionale» con le seguenti: «obiettivi climatici dell'Unione europea e la conseguente politica industriale nazionale».

4.2

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «anche in riferimento» aggiungere le seguenti: «allo sviluppo della filiera nazionale nel settore delle energie rinnovabili nonché».

4.3

Sabrina LICHERI, NATURALE, NAVE

Dichiarato inammissibile

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «700 milioni di euro per l'anno 2023 e di 300» con le seguenti: «1000 milioni di euro per l'anno 2023 e di 500»;

b) al comma 4:

1) all'linea, sostituire le parole: «700 milioni di euro per l'anno 2023 e a 300» con le seguenti: «1000 milioni di euro per l'anno 2023 e a 500»;

2) dopo la lettera b), aggiungere, in fine, la seguente: «b-bis) quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2023 e a 200 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.4

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Respinto

Al comma 2, alinea, secondo periodo, dopo le parole: «in mercati regolamentati,» aggiungere le seguenti: «e di altre società di capitali».

Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

*«3-bis. Il decreto di cui al comma 3 prevede altresì specifiche priorità di investimento da parte del Fondo di cui al comma 1, nel capitale delle piccole e medie imprese nonché delle *start-up* innovative aventi sede legale ed operativa in uno dei comuni che rientrano nella definizione di "periferico" o "ultraperiferico", così come richiamata dalla "Strategia Nazionale Aree Interne - SNAI" per il ciclo di programmazione 2021/2027, ovvero aventi sede legale ed operativa in uno dei comuni ubicati nelle aree di crisi industriale complessa di cui all'articolo 27, comma 8, del decreto-legge n. 83 del 2012.»*

4.5

NAVE, NATURALE, Sabrina LICHERI, CROATTI

Respinto

Al comma 2, alinea, secondo periodo, dopo le parole: «in forma cooperativa,» inserire le seguenti: «nonché nel capitale di società a responsabilità limitata,».

4.6

FREGOLENT

Respinto

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «sede legale» inserire le seguenti: «e operativa».

Conseguentemente:

a) dopo la lettera a), aggiungere la seguente: «a-bis) la cui produzione è localizzata in Italia»;

b) all' articolo 37, comma 1, e ovunque ricorrano, dopo le parole: «sede legale e operativa in Italia» aggiungere le seguenti: «e la cui produzione avvenga su territorio italiano».

4.7

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Respinto

Al comma 3, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «previa consultazione delle associazioni di categoria e dei soggetti maggiormente interessati dalle disposizioni di cui al comma 1.».

4.8

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Respinto

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «previa consultazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative».

4.9

NAVE, NATURALE, Sabrina LICHERI

Respinto

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni contenute nel decreto, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere coerenti ed integrate con la disciplina di altri fondi già esistenti.».

4.10

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) non partecipano agli investimenti e non operano in settori che riguardano direttamente o indirettamente i combustibili fossili e le fonti energetiche climalteranti.».

Art. 5

5.1

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «il Fondo rotativo di cui all'articolo 4-bis del medesimo decreto legislativo» con le seguenti: «il Fondo a sostegno dell'impresa femminile istituito con la legge di bilancio 2021 di cui all'articolo 1, commi 97-103, legge 30 dicembre 2020, n. 178.»

5.2

Sabrina LICHERI, NATURALE, NAVE, CROATTI

Dichiarato inammissibile

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1,

1) sostituire le parole: «15 milioni» con le seguenti: «30 milioni»;

2) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché alla promozione di reti di imprese femminili per la realizzazione di impianti e servizi per l'accesso a fonti rinnovabili»;

b) al comma 2, sostituire le parole: «15 milioni» con le seguenti: «30 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 59:

a) al comma 1, alinea, sostituire le parole «in 103.680.100 euro per l'anno 2024» con le seguenti: «in 118.680.100 euro per l'anno 2024»;

b) al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente: «b-bis) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;».

5.3 (id. a 5.4)

FREGOLENT

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Il Fondo di cui all'articolo 1, commi da 97 a 103, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è rifinanziato per ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2024.

3-ter. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

5.4 (id. a 5.3)

Sabrina LICHERI, NATURALE, NAVE

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-bis. Il Fondo di cui all'articolo 1, commi da 97 a 103, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è rifinanziato per ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

5.0.1

NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

Dichiarato inammissibile*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 5-bis.***(Misure di sostegno all'imprenditoria agricola femminile)*

1. Alle agevolazioni previste dal titolo I, capo III, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, in favore delle imprese agricole a prevalente o totale partecipazione femminile sono destinate le risorse del fondo rotativo per favorire lo sviluppo dell'imprenditoria femminile in agricoltura, di cui all'articolo 1, comma 506, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, incrementate per l'anno 2024 di ulteriori 5 milioni di euro.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

5.0.2

NAVE, Sabrina LICHERI, NATURALE, CROATTI

Respinto*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 5-bis.***(Modifiche agli articoli 52 e 53 del Codice delle pari opportunità, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198)*

1. All'articolo 52 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Si intende impresa femminile quell'azienda di proprietà almeno per il 51 per cento di una donna o di *governance* a maggioranza assoluta femminile.";

2. All'articolo 53 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, comma 1, la lettera *a*), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "non inferiore al 60 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "non inferiore al 51 per cento";

b) le parole: "in misura non inferiore ai due terzi" sono sostituite dalle seguenti: "in misura non inferiore alla metà più uno";

c) le parole: "per almeno i due terzi" sono sostituite dalle seguenti: "per almeno la metà più uno".».

Art. 6

6.1

NATURALE, NAVE, Sabrina LICHERI

Dichiarato inammissibile

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «8 milioni di euro per l'anno 2023 e di 1 milione di euro per l'anno 2024» con le seguenti: «10 milioni di euro per l'anno 2023 e di 3 milioni di euro per l'anno 2024»;*

b) *al comma 4, sostituire le parole: «8 milioni di euro per l'anno 2023 e di 1 milione di euro per l'anno 2024» con le seguenti: «10 milioni di euro per l'anno 2023 e di 3 milioni di euro per l'anno 2024».*

Conseguentemente, all'articolo 59:

a) *al comma 1, alinea, sostituire le parole: «in 23.200.000 euro per l'anno 2023, in 103.680.100 euro per l'anno 2024» con le seguenti: «in 25.200.000 euro per l'anno 2023, in 105.680.100 euro per l'anno 2024»;*

b) *al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente: «b-bis) quanto a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».*

6.2

FREGOLENT

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, sostituire le parole: «1 milione di euro per l'anno 2024» con le seguenti: «8 milioni di euro per l'anno 2024».

Conseguentemente, sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede, quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2023 e a 1 milione di euro per l'anno 2024, ai sensi dell'articolo 48 e, quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

6.3

NAVE, Sabrina LICHERI, NATURALE, CROATTI

Respinto

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché ai fini della ricerca applicata alla ecoinnovazione secondo il metodo LCA life-cycle assessment».

6.4

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Respinto

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «, come previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 18 novembre 2019, titolato attuazione della misura agevolativa "Voucher 3I - investire in innovazione" per start-up innovative.».

6.5

NATURALE, NAVE, Sabrina LICHERI, CROATTI

Respinto

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» aggiungere le seguenti: «e con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica».

6.6

FREGOLENT

Respinto

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

6.7

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. L'Osservatorio permanente nazionale ADI Design Index Selezione Compasso d'Oro è riconosciuto quale organo di valutazione e valorizzazione del *made in Italy* nell'ambito della proprietà industriale e della qualità produttiva.».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «(Misure di incentivazione della proprietà industriale e della qualità produttiva)».

6.0.1

GIACOBBE, FRANCESCHELLI, MARTELLA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Accordi di programma per la valorizzazione del made in Italy)

1. Il sistema camerale svolge attività di supporto operativo e promozione del sistema delle imprese e valorizzazione del *made in Italy* anche all'estero attraverso programmi coordinati a livello nazionale da Unioncamere che, per la loro attuazione, stipula accordi di programma con ICE-Agenzia, SACE, SIMEST e Cassa depositi e prestiti.

2. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, alle lettere *d)* e *d-bis)*, è soppresso il seguente periodo: "sono in ogni caso escluse dai compiti delle camere di commercio le attività promozionali direttamente svolte all'estero;"».

Art. 8

8.1

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Respinto

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «sostiene gli investimenti» aggiungere le seguenti: «per il settore della bioedilizia nonché».

8.2

Sabrina LICHERI, NATURALE, NAVE

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il decreto di cui al comma 2 definisce, altresì, i criteri per l'istituzione di un'etichettatura di trasparenza relativa alla provenienza del legno che sia in grado di fornire informazioni all'utente finale sulla filiera di riferimento.».

8.3

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Nei contratti di fornitura, l'offerta di prodotti provenienti da gestione forestale sostenibile certificata è considerata dalla stazione appaltante, tra i criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 108, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.».

8.4

NATURALE, NAVE, Sabrina LICHERI

Respinto

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. All'articolo 149, comma 1, lettera c), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le parole: "indicati agli articoli 136 e 142, comma 1, lettera g)" sono sostituite dalle seguenti: "indicati dall'articolo 142, comma 1, lettera g)".».

Art. 9

9.0.1

NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Contributo straordinario a sostegno della filiera dell'olio extravergine di oliva di qualità)

1. A favore delle micro, piccole e medie imprese agricole, in forma singola o associata, nonché delle cooperative sociali del settore, che realizzano olio extravergine di oliva le cui singole fasi di coltivazione, produzione, lavorazione e confezionamento sono compiute esclusivamente nel territorio italiano, è assegnato un contributo straordinario a fondo perduto, teso a sostenere le produzioni connotate da un elevato livello di qualità e a valorizzarne la relativa riconoscibilità nelle piattaforme commerciali interne e internazionali.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un apposito fondo con una dotazione pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026.

3. Il contributo di cui al comma 1, che non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), è erogato nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato ed è riconosciuto nella misura pari al 50 per cento delle spese ammissibili, fino a un massimo di 30.000 euro, per ciascun soggetto richiedente.

4. Con decreto Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione del contributo di cui al comma 1.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

9.0.2

NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

Dichiarato inammissibile*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 9-bis.***(Rafforzamento dei controlli anti-contraffazione in campo olivicolo)*

1. Al fine di contrastare i fenomeni di irregolarità nel settore della produzione e commercializzazione dell'olio di oliva, è adottato un piano di rafforzamento dei controlli teso a verificare la rintracciabilità del prodotto appartenente alle categorie dell'olio extra vergine di oliva, dell'olio di oliva vergine, dell'olio di oliva e dell'olio di sansa di oliva nonché degli oli biologici e di quelli contraddistinti da indicazioni geografiche o denominazioni di origine.

2. Il piano di cui al comma 1 è adottato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con i Ministri della difesa e dell'economia e finanze.

3. Il Dipartimento dell'Ispettorato Centrale della tutela della Qualità e Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (ICQRF), il Comando Carabinieri per la tutela agroalimentare e la Guardia di finanza, sono individuati quali autorità di contrasto e di controllo per le finalità di cui al comma 1.

4. Per la realizzazione del piano di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2024.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

9.0.3

NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Vigilanza sul mercato degli oli di oliva vergini)

1. Al fine di potenziare l'esercizio dei poteri nonché delle attività di cui all'articolo 8 della legge 14 gennaio 2013, n. 9, in capo all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 10**10.1**

Sabrina LICHERI, NATURALE, NAVE

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «dell'accrescimento dell'autonomia di approvvigionamento delle materie prime nell'industria» con le seguenti: «della riduzione della dipendenza da materie prime tessili vergini e aumento dell'utilizzo di tessuti di giacenza e materie prime seconde prodotte sul territorio nazionale».

10.2

NATURALE, NAVE, Sabrina LICHERI

Respinto

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, dando supporto alla creazione di end of waste ovvero per la materia prima seconda proveniente dalle produzioni di fibre tessili».

10.3

NAVE, Sabrina LICHERI, NATURALE, CROATTI

Respinto

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «, considerando il metodo LCA life-cycle assessment che valuta gli indicatori di sostenibilità ambientale».

10.4

Sabrina LICHERI, NATURALE, NAVE

Respinto

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, all'utilizzo di materie prime seconde in luogo di quelle vergini e al supporto

dell'impiego del materiale tessile di scarto pre-consumo e post-consumo verso processi circolari sul territorio nazionale in luogo della sua esportazione».

10.5

NATURALE, NAVE, Sabrina LICHERI

Dichiarato inammissibile

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «15 milioni» con le seguenti: «30 milioni»;*

b) *al comma 3, sostituire le parole: «15 milioni» con le seguenti: «30 milioni»;*

Conseguentemente, all'articolo 59:

a) *al comma 1, alinea, sostituire le parole: «in 103.680.100 euro per l'anno 2024» con le seguenti: «in 118.680.100 euro per l'anno 2024»;*

b) *al comma 1, dopo la lettera b, inserire la seguente: «b-bis) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».*

10.6

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dichiarato inammissibile

All'articolo, apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «e 15 milioni per l'anno 2025.»;*

b) *al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «Per l'anno 2025 si provvede mediante riduzione di 15 milioni di euro del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».*

10.7

NATURALE, NAVE, Sabrina LICHERI

Respinto

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con il medesimo decreto sono stabilite le condizioni per prevedere l'obbligo di riutilizzo e di mappatura delle giacenze di produzione.».

10.8

NAVE, Sabrina LICHERI, NATURALE

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il decreto di cui al comma 2 definisce, altresì, i criteri per l'istituzione di un'etichettatura di trasparenza relativa alla provenienza del tessile che sia in grado di fornire informazioni all'utente finale sulla filiera di riferimento.».

10.0.1

GIACOBBE, FRANCESCHELLI, MARTELLA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Fondo per la promozione dell'associazione e dell'immagine della moda)

1. In aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, al fine di promuovere e valorizzare l'immagine della moda italiana, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* è istituito un apposito fondo denominato "Fondo per la promozione dell'associazione e dell'immagine della moda".

2. Il Fondo è destinato, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, al finanziamento di programmi triennali diretti alla realizzazione delle più rilevanti iniziative di comunicazione e promozione italiane di livello internazionale, ivi inclusi le sfilate di moda, le

esposizioni, gli eventi, le rassegne culturali e le mostre in genere, aventi ad oggetto la diffusione dei valori e dell'immagine della moda *made in Italy*.

3. Possono beneficiare dei finanziamenti del Fondo tutte le associazioni senza scopo di lucro che, attraverso le iniziative di comunicazione di cui al comma 2, si propongono di rappresentare i valori della moda italiana e di tutelare, diffondere, e potenziare la sua immagine sia in Italia che all'estero.

4. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 e 2, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, sono individuate le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo.

5. Le predette misure sono attivate con bandi ovvero direttive del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, che individuano i termini, le modalità e le procedure negoziali per la concessione ed erogazione delle agevolazioni.

6. Per il finanziamento dei programmi e interventi di cui al presente articolo è autorizzato il conferimento di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 al "Fondo per la promozione dell'associazione e dell'immagine della moda".

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014.»

10.0.2

Sabrina LICHERI, NATURALE, NAVE

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Misure a sostegno della filiera nazionale della cosmetica)

1. Al fine di favorire la transizione ecologica nel settore della chimica, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* è istituito il "Fondo filiera cosmetica" con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, destinato all'erogazione di fi-

nanziamenti a fondo perduto e finanziamenti agevolati dedicati alle imprese italiane operanti nell'industria cosmetica.

2. I requisiti di accesso al Fondo di cui al comma 1, le condizioni, i criteri, le diverse tipologie e i massimali di finanziamento sono definiti con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. L'accesso al Fondo di cui al presente articolo è cumulabile con l'eventuale accesso al fondo di cui all'articolo 4.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 59.».

Conseguentemente, all'articolo 59, comma 1:

a) all'alea:

1) dopo la parola: «10,» inserire la seguente: «10-bis,»;

2) sostituire le parole: «in 23.200.000 euro per l'anno 2023, in 103.680.100 euro per l'anno 2024» con le seguenti: «in 33.200.000 euro per l'anno 2023, in 113.680.100 euro per l'anno 2024»;

b) dopo la lettera b), inserire la seguente: «b-bis) quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Art. 15

15.1

NAVE, Sabrina LICHERI, NATURALE

Dichiarato inammissibile

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole: «di Bolzano,» aggiungere le seguenti: «, salvo quanto previsto dal comma 3,»;*

b) *al comma 3, sostituire le parole: «dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1.» con le seguenti: «dall'aggiornamento dell'analisi dei fabbisogni di materie prime critiche a livello nazionale, comprensiva del potenziale approvvigionamento di materie prime seconde critiche provenienti dagli scarti estrattivi e dai rifiuti, al fine di migliorare l'efficienza delle risorse e la circolarità, e previa mappatura delle aree idonee all'approvvigionamento delle stesse sotto il profilo della minimizzazione degli impatti sull'ambiente, sul territorio, sul patrimonio culturale e sul paesaggio.».*

15.2

Sabrina LICHERI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti:

«4-bis. Al fine di promuovere la tutela e la conservazione delle caratteristiche tecniche e produttive delle produzioni ceramiche, all'articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "5 milioni di euro per l'anno 2022" sono inserite le seguenti: "e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025";

b) dopo le parole: "dell'istruzione" sono inserite le seguenti: "e le associazioni più rappresentative dei settori sopra citati".

4-ter. Per l'anno 2024, per le imprese che operano nel settore ceramico e a prevalente produzione ceramica, il valore della quota di remunerazione del servizio di interrompibilità è raddoppiato.

4-quater. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 si provvede mediante corrispondente

riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché disposizioni per la tutela della ceramica artistica tradizionale».

15.3

Sabrina LICHERI, NATURALE, NAVE

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti:

«4-bis. Al fine di mitigare gli effetti dell'aumento dei prezzi del gas naturale e dell'energia elettrica, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a favore delle imprese operanti nel settore della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica di qualità, avente sede operativa nel territorio nazionale. Il contributo è riconosciuto nella misura del 100 per cento delle spese per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale sostenute nel corso degli anni 2024 e 2025, e l'importo non può comunque essere superiore a euro 20.000 per ciascun beneficiario.

4-ter. Con decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, da adottare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le misure di attuazione del comma 4-bis del presente articolo.

4-quater. Agli oneri di cui al comma 4-bis del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di tutela della ceramica artistica, tradizionale e di qualità».

Art. 16

16.1

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole da: «, adotta linee guida» fino a «tenendo conto altresì» con le seguenti: «e dell'Associazione per il Disegno Industriale, adotta linee guida di recepimento dei criteri oggettivi di misura della qualità identificati dalla medesima associazione e dalla selezione ADI Design Index - Selezione Compasso d'Oro volte a stabilire criteri per la misurazione del livello qualitativo dei prodotti, che includono gli aspetti relativi alla sostenibilità, da valutarsi quale fattore premiante, da parte delle stazioni appaltanti, anche sulla base del rispetto da parte delle imprese degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro indicate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, tenuto conto, tra l'altro,».

16.2

NAVE, Sabrina LICHERI, NATURALE

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «, dei green public procurement e dei criteri ambientali minimi che si basano sul metodo LCA life-cycle assessment per la valutazione del ciclo di vita di prodotti e servizi».

16.3

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «può essere considerato» con le seguenti: «è considerato».

16.4

NATURALE, NAVE, Sabrina LICHERI

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-bis. Al fine di improntare e gestire i processi di acquisto pubblici in un'ottica di sostenibilità, qualità e tracciabilità del processo di approvvigionamento, i contratti di fornitura di cui al comma 2 devono prevedere specifici criteri ambientali, sociali e di *governance* nei requisiti di partecipazione, nei parametri di valutazione dell'offerta tecnica ovvero nelle condizioni contrattuali delle procedure di gara espletate dalle stazioni appaltanti nel processo di selezione dei propri fornitori.».

Art. 17**17.0.1**

NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

Dichiarato inammissibile*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 17-bis.***(Fondo per il sostegno alla produzione di pane fresco made in Italy)*

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito il "Fondo per il sostegno alla produzione di pane fresco *made in Italy*", di seguito Fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

2. Hanno diritto di accesso al Fondo, nei limiti delle disponibilità finanziarie, le aziende che producono pane esclusivamente con farina, ed eventualmente sale, di origine italiana.

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le condizioni e le modalità di accesso al Fondo.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, valutati in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

17.0.2

NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

Respinto*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 17-bis.***(Pane di qualità)*

1. È denominato «pane di qualità» il tipo di pane tradizionale tipico locale individuato dalle regioni ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, e del regolamento di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole e forestali 8 settembre 1999, n. 350, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 ottobre 1999, n. 240, riportato negli elenchi regionali e inserito nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari istituito dal predetto regolamento nonché quello identificato da contrassegni e marchi istituiti dalle regioni, purché non contenga ingredienti finalizzati alla conservazione o alla durabilità prolungata né sia stato sottoposto ad altri trattamenti ad effetto conservante. Può altresì avvalersi della denominazione di «pane di qualità» il tipo di pane riconosciuto ai sensi della normativa nazionale e dell'Unione europea in materia di denominazione di origine protetta, di indicazione geografica protetta e di specialità tradizionale garantita.

2. Le regioni, su proposta delle associazioni territoriali di rappresentanza della categoria della panificazione aderenti alle organizzazioni imprenditoriali più rappresentative a livello nazionale e regionale, riconoscono i disciplinari di produzione dei tipi di pane di cui al primo periodo del comma 1.».

17.0.3

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Modifiche alla legge 16 agosto 1962, n. 1354 e ulteriori disposizioni per il potenziamento della filiera birraria nazionale)

1. All'articolo 2 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"2. La denominazione "birra leggera" o "birra *light*" è riservata al prodotto con grado Plato inferiore a 9,5.

3. La denominazione "birra" è riservata al prodotto con grado Plato non inferiore a 9,5; tale prodotto può essere denominato "birra speciale" se il grado Plato non è inferiore a 12,5 e "birra doppio malto" se il grado Plato non è inferiore a 14,5."

2. All'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1498, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i capoversi "Acidità totale", "Acidità volatile", "Alcool" e "Limpidità" sono soppressi;

b) il capoverso "Anidride carbonica" è sostituito dal seguente: "Anidride carbonica: la birra deve avere un contenuto non inferiore a g. 0,1 per ml 1 e un contenuto non superiore a g. 1 per ml 100.";

c) il capoverso "Ceneri" è sostituito dal seguente: "Ceneri: la birra deve avere un contenuto massimo di g. 0,65 per ml 100.".

Art. 18**18.1**

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, MARTELLA, FRANCESCHELLI,
GIACOBBE

Respinto

Sopprimere l'articolo.

18.2

Sabrina LICHERI, NAVE, NATURALE

Dichiarato inammissibile

Apportare le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, sostituire la parola: «Liceo» con le seguenti: «Istituto superiore»;

*b) al comma 1, sostituire le parole da: «è istituito» fino alla fine del comma, con le seguenti: «è introdotta l'opzione *made in Italy* nell'ambito del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore di cui alla legge 15 luglio 2022, n. 99.»;*

*c) al comma 2, alinea, sostituire le parole da: «regolamento» fino a: «della legge 29 dicembre 2022, n. 197» con le seguenti: «decreto del Ministro dell'università e della ricerca, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede alla disciplina dell'opzione "*made in Italy*" di cui al comma 1, mediante integrazione della disciplina del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore (ITS Academy), di cui alla legge 15 luglio 2022, n. 99.»;*

d) sopprimere i commi 3, 4, 5 e 6;

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 19.

18.3

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Dichiarato inammissibile

*Al comma 1, sostituire le parole da: «è istituito» fino alla fine del comma, con le seguenti: «è introdotta l'opzione "*made in Italy*" nell'ambito dell'articolo*

lazione del sistema terziario di istruzione tecnologica superiore di cui all'articolo 1, della legge 15 luglio 2022, n. 99».

Conseguentemente:

a) sostituire i commi 2, 3 e 4 con i seguenti:

«2. A conclusione del percorso di istruzione sono conseguiti i seguenti risultati di apprendimento specifici:

a) acquisire conoscenze, abilità e competenze approfondite nelle scienze economiche e giuridiche, all'interno di un quadro culturale che, riservando attenzione anche alle scienze matematiche, fisiche e naturali, consenta di cogliere le intersezioni tra i saperi;

*b) sviluppare, sulla base della conoscenza dei significati, dei metodi e delle categorie interpretative che caratterizzano le scienze economiche e giuridiche, competenze imprenditoriali idonee alla promozione e alla valorizzazione degli specifici settori produttivi del *made in Italy*;*

*c) possedere gli strumenti necessari per la ricerca e per l'analisi degli scenari storico-geografici e artistici e delle interdipendenze tra fenomeni internazionali, nazionali e locali, con riferimento all'origine e allo sviluppo degli specifici settori produttivi del *made in Italy*;*

d) acquisire, in due lingue straniere moderne, strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per la prima lingua e al livello B1 del quadro comune europeo di riferimento per la seconda lingua;

e) prevedere misure di supporto allo sviluppo dei processi di internazionalizzazione anche attraverso il potenziamento dell'apprendimento integrato dei contenuti delle attività formative programmate in una lingua straniera veicolare, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica e ferma restando la possibilità di ricevere finanziamenti da soggetti pubblici e privati;

f) prevedere il rafforzamento dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento attraverso la connessione con il tessuto socio-economico produttivo di riferimento, favorendo la laboratorialità, l'innovazione e l'apporto formativo delle imprese e degli enti del territorio;

*g) acquisire e approfondire, specializzandole progressivamente, le competenze, le abilità e le conoscenze connesse agli specifici settori produttivi del *made in Italy*, in funzione di un rapido accesso al lavoro, attraverso il potenziamento dei percorsi di apprendistato ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;*

*h) prevedere l'acquisizione, nell'ambito dell'opzione «*made in Italy*», di specifiche competenze, abilità e conoscenze riguardanti:*

1) principi e strumenti per la gestione d'impresa;

*2) tecniche e strategie di mercato per le imprese del *made in Italy*;*

*3) strumenti per il supporto e lo sviluppo dei processi produttivi e organizzativi delle imprese del *made in Italy*;*

4) strumenti di sostegno all'internalizzazione delle imprese dei settori del *made in Italy* e delle relative filiere.

3. Per le finalità di cui al comma 1, il Fondo per l'istruzione tecnologica superiore, di cui all'articolo 11 della legge 15 luglio 2022, n. 99 è incrementato di 10 milioni di euro a decorre dall'anno 2023;

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorre dall'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»;

b) *sopprimere i commi 5 e 6;*

c) *sostituire la rubrica con la seguente: «(Promozione del made in Italy nel sistema terziario di istruzione tecnologica superiore)»;*

d) *sopprimere l'articolo 19.*

18.4

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, sostituire le parole da: «è istituito» fino alla fine del comma, con le seguenti: «è introdotta l'opzione "made in Italy" nell'ambito dell'articolazione del sistema degli istituti tecnici industriali di cui all'articolo dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.».

Conseguentemente:

a) *al comma 2, alinea:*

sostituire le parole: «da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400» con le seguenti: «da emanare ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

sostituire le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89» con le seguenti: «al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

sostituire il comma 3, con i seguenti:

«3. Per l'attuazione del regolamento di cui al comma 2, è previsto uno stanziamento di 10 milioni di euro a decorre dall'anno 2024.

3-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

b) *sopprimere i commi 4, 5, e 6;*

c) *alla rubrica, sostituire la parola: «Liceo» con le seguenti: «Istituto tecnico industriale»;*

d) *sopprimere l'articolo 19.*

18.5

FREGOLENT

Respinto

Al comma 2, alla lettera a), premettere la seguente: «0a) l'opzione di cui al comma 1 dovrà essere attivata con una tempistica che consenta una adeguata attività di orientamento alle famiglie e comunque non prima dell'anno scolastico 2025/2026;».

Conseguentemente, sopprimere il comma 4.

18.6

FREGOLENT

Dichiarato inammissibile

Al comma 2, alla lettera a), premettere la seguente: «0a) l'opzione di cui al comma 1 dovrà essere attivata con una tempistica che consenta una adeguata attività di orientamento alle famiglie e comunque non prima dell'anno scolastico 2025/2026;».

Conseguentemente, al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: «a partire dalle classi prime;» con le seguenti: «Nelle scuole in cui viene attivata l'opzione di cui al comma 1;»;*

b) *sostituire la parola: «confluisce» con le seguenti: «può confluire»;*

c) *sopprimere l'ultimo periodo.*

18.7

FREGOLENT

Respinto

Al comma 2, alla lettera a), premettere la seguente: «0a) l'opzione di cui al comma 1 dovrà essere attivata con una tempistica che consenta una adeguata attività di orientamento alle famiglie e comunque non prima dell'anno scolastico 2025/2026;».

18.8

NAVE, Sabrina LICHERI, NATURALE, CROATTI

Respinto

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «e giuridiche» con le seguenti: «, giuridiche e merceologiche».

18.9

NAVE, Sabrina LICHERI, NATURALE, CROATTI

Respinto

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «scienze matematiche,» aggiungere le seguenti: «merceologiche,».

18.10

NAVE, Sabrina LICHERI, NATURALE, CROATTI

Respinto

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con particolare attenzione all'innovazione dei processi dal punto di vista della sostenibilità».

18.11

NAVE, Sabrina LICHERI, NATURALE

Respinto

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «e artistico-culturali» con le seguenti: «, artistico-culturali e di impatto ambientale delle produzioni,».

18.12D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, MARTELLA, FRANCESCHELLI,
GIACOBBE**Respinto**

Al comma 2, lettera g), sopprimere le parole da: «, attraverso il potenziamento» fino alla fine della lettera.

Conseguentemente, sopprimere il comma 4.

18.13

NAVE, Sabrina LICHERI, NATURALE

Respinto

Al comma 2, lettera g), sopprimere le parole da: «, attraverso il potenziamento» fino alla fine della lettera.

18.14

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Respinto

Al comma 2, lettera g), sopprimere le parole da: «attraverso» fino alla fine della lettera.

18.15

NATURALE, NAVE, Sabrina LICHERI

Respinto

Al comma 2, lettera h), dopo il numero 4), aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis) principi e strumenti per la gestione della sostenibilità e per il raggiungimento della circolarità nei processi produttivi e nei servizi.»

18.16

NAVE, Sabrina LICHERI, NATURALE

Respinto

Al comma 2, lettera h), dopo il numero 4), aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis) metodi e strategie per la produzione di beni sostenibili.»

18.17

NAVE, Sabrina LICHERI, NATURALE

Dichiarato inammissibile

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Nel sistema dei licei, di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 è inserito il liceo giuridico-economico, il cui percorso è indirizzato allo studio delle teorie afferenti le scienze giuridiche, economiche e sociali e del *made in Italy*. Nell'ambito della relativa programmazione regionale dell'offerta formativa, può essere attivata, l'opzione economico-sociale che fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti alle scienze giuridiche, economiche e sociali ovvero l'opzione *made in Italy* che fornisce allo studente competenze idonee alla conoscenza, alla promozione e alla valorizzazione degli specifici settori produttivi del *made in Italy*. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito e acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede ad apportare le modifiche necessarie al regolamento di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 per adeguarlo alle disposizioni di cui al presente comma.».

18.18

FREGOLENT

Dichiarato inammissibile

Al comma 4, sostituire le parole: «a partire dalle classi prime» con le seguenti: «nelle scuole in cui viene attivata l'opzione di cui al comma 1.».

Conseguentemente, al medesimo comma 4, sostituire la parola: «confluisce» con le seguenti: «può confluire» e sopprimere l'ultimo periodo.

18.19

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dichiarato inammissibile

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole da: «; contestualmente» fino alla fine del periodo.

18.20D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, MARTELLA, FRANCESCHELLI,
GIACOBBE**Respinto**

Al comma 6, dopo le parole: «è oggetto» aggiungere le seguenti: «, al fine di definire le linee guida all'istituzione del percorso di cui all'articolo 1,».

18.0.1 (id. a 18.0.2)

DURNWALDER, PATTON

Dichiarato inammissibile*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 18-bis.***(Sgravio contributivo per l'assunzione di apprendisti di primo livello)*

1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° gennaio 2024, per i contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, è riconosciuto ai datori di lavoro, che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, fermo restando il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in 1,2 milioni di euro per l'anno 2024, 3,3 milioni di euro per l'anno 2025 e 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

18.0.2 (id. a 18.0.1)

FREGOLENT

Dichiarato inammissibile*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 18-bis.***(Sgravio contributivo per l'assunzione di apprendisti di primo livello)*

1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° gennaio 2024, per i contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, è riconosciuto ai datori di lavoro, che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o

inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, fermo restando il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in 1,2 milioni di euro per l'anno 2024, 3,3 milioni di euro per l'anno 2025 e 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

18.0.3

GIACOBBE, FRANCESCHELLI, MARTELLA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Rafforzamento della promozione della lingua e cultura italiana all'estero)

1. Al fine di rafforzare gli interessi italiani e la diffusione del *made in Italy* all'estero, anche attraverso la percezione dell'identità e dell'immagine italiana, toccando tutti gli aspetti della presenza italiana nel mondo, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero, con particolare riferimento al sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 19**19.1 (id. a 19.2, 19.3)**

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Respinto*Sopprimere l'articolo.*

19.2 (id. a 19.1, 19.3)D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, MARTELLA, FRANCESCHELLI,
GIACOBBE**Respinto***Sopprimere l'articolo.*

19.3 (id. a 19.1, 19.2)

Sabrina LICHERI, NATURALE, NAVE

Respinto*Sopprimere l'articolo.*

19.4

NAVE, Sabrina LICHERI, NATURALE

Dichiarato inammissibile*Sostituire l'articolo con il seguente:***"Art. 19***(Fondo borse di studio per il Made in Italy)*

1. Al fine di diffondere la cultura d'impresa del *made in Italy* tra gli studenti e supportare le studentesse e gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado che decidono di progettare un'idea innovativa di impresa legata ai settori del *made in Italy* è istituito nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, un fondo, denominato "Fondo borse di studio

per il *Made in Italy*" , con una dotazione di 1,5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, per l'erogazione di borse di studio.

2. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2024 e a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede si provvede ai sensi dell'articolo 59."

19.5

NAVE, Sabrina LICHERI, NATURALE, CROATTI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: "e favorire" fino alla fine del periodo con le seguenti: ", promuovere politiche di sostegno per lo sviluppo e la formazione delle professioni, favorire iniziative mirate a un rapido inserimento degli stessi nel mondo del lavoro, anche mediante l'introduzione di misure incentivanti alle iniziative di formazione professionale o di scuola-lavoro."

Art. 20**20.1**

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Dichiarato inammissibile

*Al comma 1, dopo le parole: «prodotti della storia del *made in Italy*» aggiungere le seguenti: «, delle imprese titolari di marchi storici iscritti al Registro di cui all'articolo 185-bis del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.».*

20.2

NATURALE, NAVE, Sabrina LICHERI, CROATTI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro della cultura, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede alla mappatura dei musei pubblici e privati che in Italia si occupano di artigianato."

20.3

NATURALE, NAVE, Sabrina LICHERI, CROATTI

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: "sono affidate" inserire le seguenti: ", in raccordo con l'Associazione italiana Archivi e Musei di Impresa e con il Museo del Design italiano,"

20.4

CROATTI, NATURALE, NAVE, Sabrina LICHERI

Dichiarato inammissibile*Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:*

"2-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 359, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190."

20.5

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Respinto*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. L'esposizione dei prodotti che rappresentano il *design* industriale è affidata alla Collezione Storica ADI Compasso d'Oro.»

Art. 21

21.1

CROATTI

Respinto

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

21.2

CROATTI

Respinto

Al comma 2, lettera b), dopo le parole "e immateriale" aggiungere le seguenti: ", nonché dei beni ambientali".

21.3

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

*«2-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, con decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito il marchio di qualità termale di cui all'articolo 13 della legge 24 ottobre 2000, n. 323.»*

Art. 22

22.1 (id. a 22.2)

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, MARTELLA, FRANCESCHELLI,
GIACOBBE

Respinto

Sopprimere l'articolo.

22.2 (id. a 22.1)

NAVE, NATURALE, Sabrina LICHERI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

22.3

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Respinto

*Al comma 1, dopo le parole: «luoghi della cultura» aggiungere le seguenti:
«, compresi gli itinerari di turismo esperienziale,».*

22.4

FREGOLENT

Respinto

*Al comma 1, dopo le parole: «della cultura», inserire le seguenti: «com-
presi gli itinerari di turismo esperienziale».*

22.5

FREGOLENT

Respinto

Sopprimere il comma 2.

Art. 24

24.1

FREGOLENT

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

24.2

FREGOLENT

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) all'articolo 14:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente: "La pubblicità effettuata in violazione di quanto disposto dal comma 1 e dall'articolo 2, comma 2, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a 50.000 e la cessazione immediata della pubblicità";

2) il comma 3 è sostituito dal seguente: "L'erogazione da parte di centri estetici delle prestazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) è punita con la multa da euro 10.000 a euro 100.000".».

Art. 25**25.1**

NAVE, NATURALE, Sabrina LICHERI

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: "e la creatività" aggiungere le seguenti: ", anche digitale,".

25.2

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Respinto

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero purché abbia una sede produttiva, un'unità locale o una filiale in Italia».

25.3

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Respinto

Al comma 5, lettera b), dopo le parole: «nonché i processi» aggiungere le seguenti: «di innovazione».

25.4

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Respinto

Al comma 5, lettera b), dopo le parole: «inerenti a» aggiungere le seguenti: «arti figurative e arti applicate».

25.5

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Respinto

Al comma 5, lettera b), dopo le parole: «arti visive» aggiungere le seguenti: «e cinematografia,».

25.6 (id. a 25.7)

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Respinto

Al comma 5, lettera b), dopo la parola: «immateriale» aggiungere le seguenti: «, turismo esperienziale».

25.7 (id. a 25.6)

FREGOLENT

Respinto

Al comma 5, lettera b), dopo la parola «immateriale», inserire le seguenti: «turismo esperienziale».

25.8

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Respinto

Al comma 5, lettera b), dopo la parola: «immateriale» aggiungere le seguenti: «archivi, biblioteche e musei,».

25.9 (id. a 25.10)

FREGOLENT

Respinto

Al comma 5, lettera b), dopo le parole: «artigianato artistico,» inserire le seguenti: «informazione e comunicazione,».

25.10 (id. a 25.9)

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Respinto

Al comma 5, lettera b), dopo le parole: «artigianato artistico» aggiungere le seguenti: «, informazione e comunicazione».

25.11

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Respinto

Al comma 6, dopo le parole: «da adottare» aggiungere le seguenti: «ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta,».

25.12

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Dichiarato inammissibile

Sopprimere il comma 8.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 26 con il seguente:

«Art. 26

(Registro delle imprese creative e culturali)

1. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) istituiscono, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un'apposita sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, denominata "registro delle imprese creative e culturali" (RICC), alla quale le suddette imprese devono essere iscritte ai fini della loro individuazione quali imprese appartenenti al settore di riferimento, nonché dell'accesso ai benefici previsti dalla presente legge.

2. Ai fini dell'iscrizione nel RICC l'oggetto sociale risultante dagli atti costitutivi delle imprese interessate deve espressamente riguardare una o più delle attività di cui all'articolo 19. La sussistenza dei requisiti per l'identificazione di impresa creativa e culturale è attestata con apposita autocertificazione prodotta dal legale rappresentante dell'impresa e depositata presso l'ufficio del registro delle imprese. Le procedure adottate dal registro delle imprese per l'iscrizione nel RICC sono conformi a quelle valide per la generalità delle imprese ai sensi delle norme vigenti in materia e in base alla natura giuridica dell'impresa medesima.

3. Le CCIAA trasmettono annualmente l'elenco delle imprese creative e culturali al Ministero della cultura.

4. L'iscrizione delle imprese nel RICC produce effetti ai fini statistici, fiscali e contributivi, definendone l'appartenenza allo specifico settore economico, creativo e culturale e anche ai fini degli interventi pubblici in materia di sostegno e di sviluppo delle imprese del settore medesimo.».

25.13

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, MARTELLA, FRANCESCHELLI,
GIACOBBE

Respinto

Sopprimere il comma 8.

25.14

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, MARTELLA, FRANCESCHELLI,
GIACOBBE

Respinto

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli enti costituiti ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 possono assumere la qualifica di impresa culturale e creativa in deroga all'obbligo di cui al presente comma.».

25.15

NAVE, NATURALE, Sabrina LICHERI

Respinto

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

"8-bis. Ai fini dell'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 6, la sussistenza dei requisiti per l'identificazione delle imprese culturali e creative è attestata mediante apposita autocertificazione prodotta dal legale rappresentante e depositata presso l'ufficio del registro delle imprese.

8-ter. Entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, le imprese culturale e creative redigono e depositano presso l'ufficio del registro delle imprese annualmente una relazione concernente il perseguimento delle finalità di cui al comma 2, da allegare al bilancio secondo linee guida adottate con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* e che include la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuati dagli amministratori per il perseguimento delle finalità culturali tenendo conto della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'impresa culturale e creativa, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte."

Art. 26**26.1 (id. a 26.2)**

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, MARTELLA, FRANCESCHELLI,
GIACOBBE

Respinto

Sopprimere l'articolo.

26.2 (id. a 26.1)

Sabrina LICHERI, NAVE, NATURALE

Respinto

Sopprimere l'articolo.

26.3

Sabrina LICHERI, NAVE, NATURALE

Dichiarato inammissibile

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) *sostituire le parole «l'albo» con le seguenti: «il registro nazionale»;*

2) *aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Ministro della cultura ha il compito di monitorare e verificare il mantenimento dei requisiti che consentono alle imprese e agli enti culturali e creativi la permanenza nel Registro.»;*

b) sopprimere il comma 2;

c) al comma 3, sostituire le parole: «entro novanta» con le seguenti: «da adottare entro trenta»;

d) sostituire il comma 4 con il seguente: «4. Il Ministero della cultura provvede all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Registro nazionale delle imprese culturali e creative di interesse nazionale.»

26.4

LA MARCA, GIACOBBE

Respinto

*Al comma 2, dopo le parole: «di valorizzare le imprese culturali e creative» aggiungere le seguenti: «che operano sia sul territorio nazionale, sia fuori dai confini dell'Italia per valorizzare l'eccellenza del *made in Italy* all'estero.».*

26.0.1

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Facilitazioni relative alla concessione di locali per le attività dell'impresa)

1. Per lo svolgimento delle attività che rientrano nell'oggetto sociale, le imprese di cui all'articolo 25 possono chiedere la concessione di beni demaniali dismessi, con particolare riferimento a caserme e scuole militari inutilizzate, non utilizzabili per altre finalità istituzionali e non trasferibili agli enti territoriali ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85. I beni sono concessi per un periodo non inferiore a dieci anni a un canone mensile simbolico non superiore a euro 150, con oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico del concessionario. L'ente gestore predispone un bando pubblico ai fini della concessione dei beni alle imprese più meritevoli per adeguatezza del progetto culturale e creativo. I progetti sono valutati dalla Commissione di valutazione istituita ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 22 dicembre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 6 luglio 2016, adottato in attuazione dell'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112.

2. All'articolo 1, comma 611, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Il documento di strategia nazionale reca specifiche indicazioni per la destinazione alle imprese culturali

e creative, iscritte nell'apposito elenco tenuto dal Ministero della cultura, dei beni confiscati definitivamente".».

Art. 29**29.1**

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, MARTELLA, FRANCESCHELLI,
GIACOBBE

Dichiarato inammissibile

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 29

(Fondo di garanzia per le micro, piccole e medie imprese del settore creativo e culturale)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, il "Fondo per le imprese del settore creativo e culturale", per il seguito denominato Fondo, come definite ed individuate dalla presente legge, con una dotazione di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono utilizzate per:

a) promuovere nuova imprenditorialità e per lo sviluppo delle imprese del settore creativo e culturale attraverso contributi a fondo perduto, finanziamenti agevolati e loro combinazioni, nonché per favorire l'accesso al credito delle imprese;

b) promuovere la collaborazione delle imprese del settore creativo e culturale con le imprese di altri settori produttivi, anche attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto in forma di *voucher* da destinare all'acquisto di servizi prestati dalle imprese e dagli altri soggetti del settore creativo e culturale per favorire processi e realizzare progetti di innovazione;

c) favorire e sostenere la progettazione e la realizzazione di iniziative e attività tra le imprese del settore creativo e culturale e le università e gli enti di ricerca, con particolare riguardo alla ideazione, allo sviluppo e alla realizzazione di attività e progetti di innovazione;

d) favorire e sostenere l'internazionalizzazione e l'*export*, nonché il rafforzamento delle imprese sul mercato interno ed estero e la promozione e la realizzazione di aggregazioni, di reti di imprese e di altre iniziative e forme di cooperazione, collaborazione, associazione tra le imprese, anche a carattere intersettoriale;

e) incentivare e sostenere le imprese del settore creativo e culturale appartenenti al sistema cooperativo, con particolare attenzione alle cooperative di produzione e lavoro e alle cooperative sociali;

f) sostenere la crescita delle imprese del settore creativo e culturale anche tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, a benefi-

cio esclusivo delle *start-up* innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e delle piccole e medie imprese innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, nei settori individuati in coerenza con gli indirizzi strategici nazionali;

g) consolidare e favorire lo sviluppo del sistema imprenditoriale del settore creativo e culturale anche attraverso attività di analisi, studio, promozione, formazione e valorizzazione.

2. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* sono adottate le disposizioni per l'attuazione dei precedenti commi comprese quelle relative:

a) alla ripartizione delle risorse del Fondo tra gli interventi di cui al comma 1;

b) alle modalità e ai criteri per l'accesso e per la concessione dei benefici, delle agevolazioni e delle altre forme di aiuto sostenute con le risorse del Fondo;

c) alla definizione delle iniziative ammissibili alle diverse forme di aiuto, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato;

d) alle ulteriori condizioni per la fruizione dei benefici, delle agevolazioni nonché alle altre forme di intervento del Fondo anche volte a favorire l'accesso a canali alternativi di finanziamento.

3. L'accesso e la concessione dei benefici e delle altre forme di sostegno finanziate dal Fondo sono riconosciuti a condizione che le imprese richiedenti certifichino, attraverso gli strumenti e con le modalità previste dalle normative vigenti in materia, il rispetto delle discipline di riferimento per ciascuno dei segmenti produttivi del sistema in materia di lavoro subordinato e autonomo nonché il regolare adempimento degli obblighi di contribuzione ai fini previdenziali, assistenziali e di sicurezza e di tutela contro gli infortuni sul lavoro.

4. I criteri per l'accesso e la concessione dei benefici, delle agevolazioni e delle altre forme di aiuto di cui al comma 2, lettera c), adottati con il decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* prevedono specifici meccanismi di premialità a favore delle imprese che:

a) promuovono ed attuano politiche e processi aziendali per la diversità, l'equità e l'inclusione e la parità di genere. Le imprese che per effetto della disciplina recata dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 - "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna" ricadono nell'ambito di applicazione delle norme dettate dagli articoli 46 e 46-bis del predetto decreto legislativo n. 198 del 2006, come modificato dalla legge 5 novembre 2021, n. 162, producono il Rapporto sulla situazione del personale o la Certificazione della parità di genere redatti ai sensi della citata normativa di riferimento;

b) promuovono ed attuano politiche aziendali per la parità generazionale;

c) progettano, programmano e realizzano le proprie attività di impresa utilizzando politiche, processi e strategie aziendali finalizzate alla sostenibilità ambientale e privilegiano l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili;

d) promuovono e realizzano politiche aziendali per la formazione e l'aggiornamento costante delle professionalità e delle competenze dei lavoratori, anche in collaborazione con le università e gli enti di ricerca.

5. Le risorse destinate al "Fondo per le piccole e medie imprese creative" di cui al comma 109, articolo 1, legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono riassegnate al Fondo di cui al comma 1 del presente articolo.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 200 milioni di euro a decorre dall'anno 2024 si provvede mediante il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

7. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, i commi da 101 a 113 sono abrogati.».

29.2

LA MARCA, GIACOBBE

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «promuove e sostiene gli investimenti effettuati sul territorio nazionale,» inserire le seguenti: «e sul territorio estero, qualora l'ente di provenienza italiana fosse riconosciuto nel suo valore di promotore del Made in Italy nel mondo,».

29.3

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Dichiarato inammissibile

Al comma 2, dopo le parole: «contributi in conto capitale» aggiungere le seguenti: «e in conto esercizio».

29.0.1

Sabrina LICHERI, NAVE, NATURALE

Dichiarato inammissibile*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 29-bis.***(Distretti culturali e creativi)*

1. Al fine di stimolare e agevolare la costituzione di filiere tra imprese culturali, industrie creative e imprese turistiche nei territori, presso il Ministero della cultura è istituito un fondo per la creazione e lo sviluppo di distretti culturali e creativi come definiti dal presente articolo, di seguito denominato «Fondo per i distretti culturali e creativi». Il Fondo per i distretti culturali e creativi è destinato al finanziamento degli interventi di cui al presente articolo.

2. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, si provvede al riparto del Fondo per i distretti culturali e creativi fra le tipologie di contributi previsti dal comma 6.

3. È definito distretto culturale e creativo un insieme di soggetti privati e pubblici che costituiscono una filiera in grado di valorizzare e promuovere le risorse culturali materiali e immateriali di un territorio o, in generale, del Paese. I distretti culturali e creativi sono legati ad un territorio provinciale, comunale, regionale, ma possono avere anche natura interregionale, mediante un progetto chiaro e condiviso tra i soggetti istitutivi e i soggetti che vi aderiranno.

4. Ogni distretto culturale è composto di imprese e start-up innovative giuridicamente costituite, associazioni e cooperative nel campo della cultura e del turismo, un ente universitario pubblico ovvero istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, e altri enti o soggetti pubblici e privati del territorio in grado di concorrere allo sviluppo del distretto attraverso un apporto in termini di competenze, esperienza, business e relazioni istituzionali.

5. I distretti culturali e creativi sono istituiti e riconosciuti con decreto del Ministro della cultura, previa proposta della regione o della provincia autonoma competente, dando priorità ai distretti nelle regioni con maggiori fragilità sociali ed economiche. Col medesimo decreto sono previsti i criteri e le modalità per il riconoscimento dei distretti già esistenti. Presso il Ministero della cultura è istituito l'elenco nazionale dei distretti culturali e creativi.

6. Al fine di favorire la creazione e lo sviluppo dei distretti culturali e creativi, possono essere concesse, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, le seguenti agevolazioni:

a) contributi nella forma del credito di imposta alle imprese che partecipano alla creazione del distretto culturale e creativo per l'acquisto di beni e strumenti utili all'attività svolta;

b) agevolazioni fiscali in forma di esenzione o riduzione delle imposte di registro e di bollo con riferimento a tutti gli atti costitutivi e modificativi dei distretti culturali e creativi;

c) sovvenzioni e contributi a fondo perduto al fine di concorrere, nei limiti massimi d'intensità d'aiuto previsti dalle disposizioni dell'Unione europea, alla creazione e sviluppo dei distretti culturali e creativi;

d) sgravi contributivi per l'assunzione di under 35 o di over 50;

e) esenzione dalle imposte sui redditi, per i primi cinque periodi di imposta, fino a concorrenza di un importo del reddito imponibile;

f) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive, per i primi cinque periodi di imposta, fino a concorrenza di un importo da definire, per ciascun periodo di imposta, del valore della produzione netta;

g) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente.

7. Con il decreto di cui al comma 2 sono definiti i termini e le modalità di accesso alle agevolazioni di cui al comma 6.

8. I contributi e le agevolazioni di cui al comma 6 spettano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*», dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea legge 187 del 26 giugno 2014, dalla Comunicazione della Commissione 2014/C198/01 del 27 giugno 2014 che fornisce orientamenti di applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato.

9. Per le finalità di cui al presente articolo, al Fondo per i distretti culturali e creativi è assegnata una dotazione annua pari a 70 milioni di euro a decorrere dal 2024.

10. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 70 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

29.0.2

NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Misure per l'innovazione dell'organizzazione e dei processi produttivi tradizionali delle imprese)

1. Al fine di innovare l'organizzazione aziendale e i processi produttivi tradizionali e classici dell'economia italiana e favorire la contaminazione tra competenze e *know now* diversi, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, un fondo con una dotazione di 10 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, a favore delle imprese italiane che operano nel campo della manifattura, del turismo, del terziario, dell'industria del cinema e dell'audiovisivo con particolare attenzione al settore dell'esercizio cinematografico, e delle nuove tecnologie, destinato all'erogazione di un contributo, nella forma di *voucher*, per agevolare l'acquisizione di consulenze di «manager culturali», ovvero esperti e professionisti nel campo del design, delle arti creative e performative. Il *voucher* è del valore di 50 mila euro annui, utilizzabile fino ad un massimo di tre anni per singola azienda.

2. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro trenta giorni all'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.»

29.0.3

Sabrina LICHERI, NAVE, NATURALE

Respinto*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 29-bis.***(Misure a sostegno del patrimonio culturale delle minoranze linguistiche)*

1. Ai fini della promozione e valorizzazione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, artigianale, gastronomico e rurale delle minoranze linguistiche, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della cultura, un fondo con una dotazione 10 milioni di euro per il 2024, 20 milioni per il 2025, 30 milioni per il 2026, a sostegno della nascita e la crescita di imprese culturali e turistiche nei territori delle comunità linguistiche riconosciute dalla legge 15 dicembre 1999, n. 482.

2. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.»

Art. 30**30.1**

NAVE, Sabrina LICHERI, NATURALE

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «imprese culturali e creative» con le seguenti: «imprese culturali, creative e creative digitali».

30.2

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) promuovere, nell'ambito delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, procedimenti di co-programmazione e co-progettazione delle politiche culturali e creative;».

30.0.1

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere i seguenti:

«Art. 30-bis.

(Immobili pubblici destinati alle attività culturali e creative)

1. Alle imprese culturali e creative costituite ai sensi dell'articolo 25 della presente legge, lo Stato, le regioni e gli altri enti locali possono:

a) concedere in comodato gratuito beni immobili di loro proprietà in stato di abbandono o di grave sottoutilizzazione da almeno tre anni e per una durata massima di dieci anni, rinnovabile. Il comodatario ha l'onere di realizzare, a propria cura, le spese e gli interventi di manutenzione, anche straordinaria, e gli altri interventi necessari per mantenere l'integrità e la funzionalità dell'immobile;

b) dare in concessione o in locazione beni immobili di loro proprietà che richiedono interventi di restauro, recupero, riqualificazione e riconversione, realizzati a spese del concessionario o del locatario, con pagamento di un canone agevolato determinato dalle amministrazioni interessate, anche qualora tali immobili abbiano nuove destinazioni d'uso, purché finalizzate allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 19. Dai canoni sono detratte le spese sostenute per i suddetti interventi, entro il limite del canone stesso. La durata della concessione non può essere inferiore a 6 anni e non può comunque eccedere i 30 anni;

c) dare in concessione o in locazione beni immobili di loro proprietà alle imprese culturali e creative per il perseguimento dei propri obiettivi imprenditoriali.

2. Per l'individuazione dei concessionari e dei locatari di cui al presente articolo possono essere seguite le procedure semplificate di cui all'articolo 134, comma 2, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

«Art. 30-ter.

(Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio)

1. All'articolo 115 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: "o mediante forme speciali di partenariato con enti e organismi pubblici e con soggetti privati";

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. La gestione mediante forme speciali di partenariato ai sensi dell'articolo 134, comma 2, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e dell'articolo 89, comma 17, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è finalizzata a consentire il recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la gestione, l'apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione di beni culturali, anche mediante la realizzazione di un progetto di gestione del bene che ne assicuri la corretta conservazione".

«Art. 30-quater.

(Zone franche della cultura)

1. Al fine di contribuire al sostegno delle imprese culturali e creative, i Comuni con popolazione superiore a 100 mila abitanti possono individuare, nel rispetto dei rispettivi strumenti urbanistici, zone franche urbane ai sensi dell'articolo 1, commi 340 e successivi, della legge 27 dicembre 2006, n.

296 di superficie non superiore a 100 mila metri quadrati, denominate "Zone franche della cultura", anche comprensive di immobili pubblici inutilizzati da riconvertire.

2. Per le finalità di cui al comma 1 i Comuni adottano un piano strategico culturale in cui sono descritte le finalità, gli obiettivi, le risorse disponibili anche di tipo immobiliari, finalizzate al miglioramento dell'offerta culturale, alla crescita dell'inclusione sociale e al potenziamento dell'innovazione e dell'imprenditorialità nei settori culturali e creativi;

3. Le aree di cui al comma 1 sono costituite in zone franche urbane, anche allo scopo di migliorare il decoro delle città e di prevenire e contrastare fenomeni di degrado urbano e disagio sociale. A tal fine è istituito nello stato di previsione del Ministero della cultura un apposito Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2029. Gli importi annuali di cui al secondo periodo costituiscono tetto massimo di spesa.

4. I Comuni nei quali sono costituiti le Zone franche della cultura di cui al comma 1 possono disporre, nel rispetto del proprio equilibrio di bilancio, la riduzione o l'esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti in dette aree, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al comma 4 per l'esercizio delle relative attività economiche.

6. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*".

7. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy* e il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono determinate le modalità di applicazione delle agevolazioni di cui al comma 4 e i casi di revoca o decadenza dal beneficio.

8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

30.0.2

NAVE, Sabrina LICHERI, NATURALE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio)

1. All'articolo 115 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: «o mediante forme speciali di partenariato con enti e organismi pubblici e con soggetti privati»;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-bis. La gestione mediante forme speciali di partenariato ai sensi dell'articolo 134, comma 2, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e dell'articolo 89, comma 17, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è finalizzata a consentire il recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la gestione, l'apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione di beni culturali, anche mediante la realizzazione di un progetto di gestione del bene che ne assicuri la corretta conservazione."».

30.0.3

Sabrina LICHERI, NATURALE, NAVE, CROATTI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Immobili pubblici destinati alle attività culturali e creative)

1. Alle imprese culturali e creative costituite ai sensi dell'articolo 25 della presente legge, lo Stato, le regioni e gli altri enti locali possono:

a) concedere in comodato gratuito beni immobili di loro proprietà in stato di abbandono o di grave sottoutilizzazione da almeno tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e per una durata massima di dieci anni, rinnovabile. Il comodatario ha l'onere di realizzare, a propria cura, le

spese e gli interventi di manutenzione, anche straordinaria, e gli altri interventi necessari per mantenere l'integrità e la funzionalità dell'immobile;

b) dare in concessione o in locazione beni immobili di loro proprietà che richiedono interventi di restauro, recupero e riqualificazione e riconversione, realizzati a spese del concessionario o del locatario, con pagamento di un canone agevolato determinato dalle amministrazioni interessate, anche qualora tali immobili abbiano nuove destinazioni d'uso, purché finalizzate allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 25. Dai canoni sono detratte le spese sostenute per i suddetti interventi, entro il limite del canone stesso. La durata della concessione non può essere inferiore a 6 anni e non può comunque eccedere i 30 anni;

c) dare in concessione o in locazione beni immobili di loro proprietà alle imprese culturali e creative per il perseguimento dei propri obiettivi imprenditoriali.

2. Per l'individuazione dei concessionari e dei locatari di cui al presente articolo possono essere seguite le procedure semplificate di cui all'articolo 134, comma 2, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36.».

Art. 31

31.1

LA MARCA, GIACOBBE

Respinto

Al comma 1 dopo le parole: «e da un delegato dell'Associazione nazionale comuni italiani,» inserire le seguenti: «e da un rappresentante del settore turistico-imprenditoriale o culturale per ciascuna ripartizione estera».

31.0.1

LA MARCA, GIACOBBE

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Misure per incentivare il turismo)

1. Al fine di incentivare la ripresa dei flussi di turismo di ritorno, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito un fondo con una dotazione di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, per consentire, nei limiti delle disponibilità del medesimo fondo, ai cittadini italiani residenti all'estero, che attestino la loro iscrizione all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, l'ingresso gratuito nella rete dei musei, delle aree e dei parchi archeologici di pertinenza pubblica, di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo anche al fine del rispetto del limite di spesa annuo individuato al comma 1.

3. Al fine di garantire la tutela e la valorizzazione delle aree di particolare interesse geologico o speleologico, nonché di sostenerne lo sviluppo e la gestione ambientalmente sostenibile e di promuoverne la fruizione pubblica, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un apposito Fondo, con una dotazione di 4 milioni di euro per l'anno 2021.

4. Il Fondo di cui al comma 3 è volto al finanziamento, in favore dei complessi carsici a vocazione turistica, degli interventi di riqualificazione e di adeguamento degli impianti di illuminazione ordinaria, di sicurezza e mul-

timediale, sia di superficie che degli ambienti sotterranei aperti alla fruizione pubblica, anche mediante la sostituzione e il rinnovo degli stessi con tecnologie che garantiscano la sicurezza delle persone, l'efficienza energetica, la tutela dell'ambiente con l'eliminazione delle sorgenti inquinanti e la conservazione del patrimonio ipogeo.

5. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, le risorse del fondo di cui al comma 3 sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio siano presenti grotte naturali turistiche aventi le seguenti caratteristiche:

- a) un percorso visitabile, esclusivamente mediante l'accompagnamento da parte di personale autorizzato, della lunghezza minima di 2 chilometri;
- b) una media annua di almeno 300.000 visitatori nel periodo 2015-2019;
- c) ubicazione in siti di interesse comunitario.

6. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano trasferiscono, nell'ambito delle proprie competenze in materia di valorizzazione dei beni culturali e ambientali, le risorse spettanti agli enti gestori dei complessi carsici di cui al comma 5.

7. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

31.0.2

NAVE, Sabrina LICHERI, NATURALE

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Fondo studi di fattibilità all'estero)

1. Al fine di favorire l'internazionalizzazione delle imprese italiane, presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* è istituito un Fondo denominato «Fondo per il finanziamento di studi di fattibilità all'estero» con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro per l'anno 2024, destinato all'erogazione di un contributo a fondo perduto nei confronti delle aziende italiane che

effettuano uno studio di fattibilità finalizzato all'esportazione all'estero dell'eccellenza *made in Italy* della filiera produttiva di appartenenza.

2. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, i requisiti, nonché l'ammontare del contributo massimo erogabile per ciascun avente diritto.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Art. 32**32.1**

LA MARCA, GIACOBBE

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo le parole: «ha facoltà di effettuare, nell'anno 2024, assunzioni» aggiungere le seguenti: «di almeno 100 unità».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «nel limite di 2 milioni di euro per l'anno 2024» con le seguenti: «pari a 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

32.2 (testo corretto)

FREGOLENT

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «2 milioni» con le seguenti: «12 milioni».

Art. 33**33.1**

FREGOLENT

Respinto

Sopprimere l'articolo.

33.2

NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE, CROATTI

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «ne promuove lo sviluppo» con le seguenti: «promuove lo sviluppo delle manifestazioni fieristiche più rilevanti per ciascuna filiera produttiva».

33.3

NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE, CROATTI

Dichiarato inammissibile

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1, sopprimere il terzo periodo;*
- b) *al comma 2, sopprimere la lettera c);*
- c) *sostituire la rubrica con la seguente: «Sostegno al settore fieristico in Italia»;*
- d) *dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 33-bis.

(Sostegno ai mercati rionali)

1. Attraverso specifici finanziamenti e incentivi per gli investimenti, sono promossi i mercati rionali quali luoghi che assolvono, oltre alla funzione economica e di scambio, funzione di centri di aggregazione e di coesione cittadina, esprimendo forza attrattiva sul versante turistico anche in ragione della loro caratterizzazione culturale e artistica.

2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

3. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni per l'attuazione del presente articolo e segnatamente per il riparto delle risorse tra le finalità di cui al comma 1, nonché i criteri e le modalità per la selezione dei mercati rionali da finanziare.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 59.».

Conseguentemente, all'articolo 59, comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) all'alinea, dopo la parola: «33,» inserire la seguente: «33-bis,» e sostituire le parole: «in 23.200.000 per l'anno 2023, in 103.680.100 euro per l'anno 2024» con le seguenti: «in 28.200.000 per l'anno 2023, in 108.680.100 euro per l'anno 2024»;

b) dopo la lettera b), inserire la seguente: «b-bis) quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

33.4

FREGOLENT

Respinto

Sopprimere il comma 4.

Art. 34**34.1**

FREGOLENT

Respinto

Sopprimere l'articolo.

34.2

GIACOBBE, FRANCESCHELLI, MARTELLA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Al fine di contrastare il fenomeno dell'*italian sounding* e della contraffazione dei prodotti agroalimentari italiani nonché di tutelarne e promuoverne la diffusione, l'Associazione delle camere di commercio italiane all'estero di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 31 marzo 2005, n. 56, realizza, attraverso le camere di commercio italiane all'estero, azioni volte a favorire nei mercati e nei consumatori internazionali la consapevolezza delle valenze distintive del *made in Italy* attraverso attività dirette alla divulgazione della conoscenza delle difformità dei prodotti non autentici italiani, alla valorizzazione del sistema delle certificazioni geografiche e al supporto diretto alle imprese e alle *start up* innovative italiane della filiera di produzione e commercializzazione, anche attraverso contatti con investitori esteri.

3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-bis, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 35**35.0.1**

NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

Dichiarato inammissibile*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 35-bis.***(Rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della legge 30 dicembre 2021, n. 234)*

1. Il Fondo di parte capitale per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell'agroalimentare italiano di cui all'articolo 1, comma 868, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 37**37.1**

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «e dei prodotti agroalimentari di imprese con sede legale e operativa in Italia».

Conseguentemente, alla rubrica sopprimere le seguenti parole: «e dei prodotti agroalimentari italiani».

37.2

FREGOLENT

Respinto

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «sede legale e operativa in Italia» aggiungere le seguenti: «e la cui produzione avvenga su territorio italiano».

Conseguentemente, al comma 4, dopo le parole: «sede legale e operativa in Italia» aggiungere le seguenti: «e la cui produzione avvenga su territorio italiano».

37.3

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE

Respinto

Al comma 2, sostituire la lettera a) con le seguenti:

«a) azioni di registrazione in Paesi terzi, compatibilmente con il sistema giuridico vigente nel singolo Paese, come indicazioni geografiche oppure, in assenza di legislazione analoga a tutela delle II.GG., come marchi privatistici, previa valutazione tecnica effettuata dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Sono finanziabili sia le nuove registrazioni sia le azioni connesse alla rinnovazione periodica della validità delle registrazioni già effettuate e di ogni altra tassa od onere previsti dalle specifiche legislazioni dei Paesi terzi;

a-bis) azioni giudiziarie e stragiudiziali intraprese a tutela delle indicazioni geografiche;».

Conseguentemente, al medesimo comma:

alla lettera b) sostituire la parola: «attività» con la seguente: «azioni»;

alla lettera c):

sostituire le parole «attività connesse» con le seguenti: «azioni connesse»;

sostituire le parole «attività avverso» con le seguenti: «ogni azione avverso».

37.4

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE

Respinto

Sopprimere il comma 3.

37.0.1

TREVISI, NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

(Contributo straordinario a sostegno della filiera dei prodotti agroalimentari tradizionali)

1. A favore delle micro, piccole e medie imprese, in forma singola o associata, nonché delle cooperative sociali del settore, che realizzano uno o più dei prodotti appartenenti all'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, è assegnato un contributo straordinario a fondo perduto teso a sostenere lo sviluppo delle tecniche, delle conoscenze tipiche, della cultura alimentare identitaria locale nonché a favorire la divulgazione e garantire la salvaguardia del patrimonio agroalimentare ed enogastronomico italiano.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un

apposito fondo con una dotazione pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026.

3. Il contributo di cui al comma 1, che non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), è erogato nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato ed è riconosciuto nella misura pari al 50 per cento delle spese ammissibili, per un importo da un minimo di 1.000 euro fino a un massimo di 30.000 euro, per ciascun soggetto richiedente.

4. Con decreto Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione del contributo di cui al comma 1.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

37.0.2

NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

(Rifinanziamento del fondo per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali e certificati)

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 826, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 3 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 38**38.0.1**

NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

Dichiarato inammissibile*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 38-bis.***(Fondo per la promozione della mobilità lenta agrorurale)*

1. Al fine di promuovere percorsi agrorurali ed escursionistici di valorizzazione degli areali di pertinenza di masserie, agriturismi e fattorie didattiche sul territorio nazionale attraverso forme di mobilità lenta, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il «Fondo per la promozione della mobilità lenta agrorurale», con una dotazione di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di riparto del Fondo di cui al comma 1.

3. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono erogati nel rispetto della normativa dell'Unione europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

38.0.2

NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

Dichiarato inammissibile*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 38-bis.***(Fondo per gli allevamenti sostenibili)*

1. Al fine di sostenere gli allevatori del settore zootecnico che perseguono metodi di produzione rispettosi dell'ambiente e del clima, specificatamente per l'aspetto del benessere animale, e che, nel contempo, custodiscono e valorizzano territori ed ambienti eco-sistemici apparentemente marginali, ma fondamentali nella conservazione di tradizioni produttive agri-zootecniche tipiche del *made in Italy*, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo, denominato "Fondo per gli allevamenti sostenibili", con dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea sugli aiuti di Stato.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 39**39.0.1**

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

(Istituzione Fondo "Successione d'impresa")

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, il "Fondo a sostegno della successione d'impresa" con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, al fine di promuovere e sostenere l'avvio e il rafforzamento dell'imprenditoria, la diffusione dei valori dell'imprenditorialità e del lavoro tra la popolazione giovanile e favorire lo sviluppo economico e sociale del Paese.

2. Il Fondo di cui al comma 1 sostiene le seguenti tipologie di intervento:

a) interventi per sostenere la successione delle imprese con investimenti e forme di rafforzamento della struttura finanziaria e patrimoniale delle imprese con specifica attenzione ai seguenti ambiti e tipologie di imprese: settori tecnologicamente avanzati, attività di economia circolare, imprese sociali, imprese che sviluppano forme collaborative formalizzate in reti di imprese, imprese titolari di marchi storici riconosciuti e affermati sul territorio;

b) programmi di formazione, orientamento per soggetti candidati alla successione d'impresa individuati al comma 4;

c) progetti e iniziative per il sostegno all'elaborazione progettuale e agli investimenti da parte di soggetti che si candidano a successori d'impresa in relazione alle seguenti finalità:

1) spese per progetti di miglioramento della sostenibilità dell'impresa, mediante una riconversione della produzione;

2) spese per progetti di modernizzazione dell'attività di impresa, realizzata mediante la digitalizzazione delle procedure produttive e l'attivazione di un sistema di commercio elettronico;

3) spese per progetti di sviluppo di innovazione sociale;

4) spese per progetti realizzati all'interno di reti tra le imprese finalizzate allo sviluppo di progetti di cui ai punti precedenti;

5) spese per progetti di valorizzazione dei marchi storici di cui l'impresa è titolare come previsto dal decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

3. Gli interventi di cui al presente articolo sono sostenuti attraverso le seguenti misure:

a) contributi a fondo perduto in misura pari al 90 per cento delle spese connesse alla successione d'impresa secondo quanto previsto al comma 2, lettera a);

b) finanziamenti agevolati e contributi a fondo perduto per gli interventi di cui al comma 2, lettera b);

c) finanziamenti agevolati e contributi a fondo perduto per gli interventi di cui al comma 2 lettera c).

4. Le attività del fondo sono dirette a sostenere gli interventi a favore delle piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione UE n. 2003/361/CE. Sono agevolate, ai sensi del presente articolo, tutte le forme di successione per le imprese attive da almeno 5 anni, ad opera dei seguenti soggetti candidati: discendenti e coniuge dell'imprenditore, dipendenti nell'organico dell'impresa da almeno 5 anni, altri soggetti partecipanti ai programmi di formazione e orientamento disposti con gli interventi attuati secondo le previsioni di cui al comma 2 che abbiano un'età tra i 18 e i 35 anni e che subentrano a un'impresa cessante attraverso la sottoscrizione di quote o azioni in misura superiore al 50 per cento del capitale, che abbia depositato il bilancio negli ultimi tre esercizi e che non sia soggetta a procedure concorsuali.

5. Nell'ambito delle attività previste dal presente articolo e al fine di massimizzare l'efficacia e l'aderenza ai bisogni e alle caratteristiche dei territori, è promossa la collaborazione con le regioni e gli enti locali, con le associazioni di categoria, con il sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura anche prevedendo forme di cofinanziamento tra i rispettivi programmi in materia.

6. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per lo sport e i giovani, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati la ripartizione della dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 1 tra i diversi interventi, le modalità di attuazione, i criteri e i termini per la fruizione delle agevolazioni previste dalla presente legge. Il Ministero delle imprese e del *made in Italy* può utilizzare le proprie società *in house* per la gestione e l'attuazione degli interventi previsti.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

39.0.2

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

(Modifiche al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

1. All'articolo 43 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, il comma 2 è sostituito con il seguente:

"2. Il Fondo è finalizzato:

a) al salvataggio e ristrutturazione di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale iscritte nel registro di cui all'articolo 185-*bis* del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, aventi un numero di dipendenti non inferiore a 20, e delle società di capitali, aventi un numero di dipendenti non inferiore a 250, che si trovino in uno stato di difficoltà economico-finanziaria come individuate sulla base dei criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 5 del presente articolo, ovvero di imprese che, indipendentemente dal numero degli occupati, detengono beni e rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale;

b) all'acquisizione delle imprese in stato difficoltà economico-finanziaria di cui alla lettera *a)* da parte di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale iscritte nel registro di cui all'articolo 185-*bis* del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, indipendentemente dal numero di dipendenti, purché operanti in settore omogeneo a quello dell'impresa acquirente;

c) all'acquisizione, da parte di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale iscritte nel registro di cui all'articolo 185-*bis* del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, di imprese non in stato di difficoltà economico-finanziaria ai sensi del decreto di cui al comma 5 del presente articolo, aventi un numero di dipendenti inferiore a 250, purché operanti in settore omogeneo a quello dell'impresa acquirente".».

Art. 40**40.0.1**

FREGOLENT

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Disciplina dell'attività di ArtiTurismo)

1. Al fine di valorizzare il patrimonio artigiano presente sul territorio nazionale, le imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 possono esercitare, in modo strumentale e accessorio rispetto all'attività principale, l'attività di artiturismo.

2. L'attività di cui al comma 1 consiste:

a) nell'offrire ospitalità all'interno di alloggi ovvero in spazi aperti destinati alla sosta dei turisti;

b) nel somministrare pasti e bevande realizzati prevalentemente con prodotti propri o provenienti da altre imprese artigiane e agricole della zona;

c) nell'organizzare degustazioni con i prodotti indicati alla lettera b);

d) nell'organizzare attività ricreative, culturali, didattiche, connesse alla promozione e alla vendita dei propri prodotti.

3. Per l'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è possibile utilizzare i locali dell'impresa artigiana.».

40.0.2 (id. a 40.0.3)

FREGOLENT

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Istituzione Fondo "Successione d'Impresa")

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, il "Fondo a sostegno della Successione d'Impresa" con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, al

fine di promuovere e sostenere l'avvio e il rafforzamento dell'imprenditoria, la diffusione dei valori dell'imprenditorialità e del lavoro tra la popolazione giovanile e favorire lo sviluppo economico e sociale del Paese.

2. Il Fondo di cui al comma 1 sostiene le seguenti tipologie di intervento:

a) interventi per sostenere la successione delle imprese con investimenti e forme di rafforzamento della struttura finanziaria e patrimoniale delle imprese con specifica attenzione ai seguenti ambiti e tipologie di imprese: settori tecnologicamente avanzati, attività di economia circolare, imprese sociali, imprese che sviluppano forme collaborative formalizzate in reti di imprese, imprese titolari di marchi storici riconosciuti e affermati sul territorio;

b) programmi di formazione, orientamento per soggetti candidati alla successione d'impresa individuati al comma 4;

c) progetti e iniziative per il sostegno all'elaborazione progettuale e agli investimenti da parte di soggetti che si candidano a successori d'impresa in relazione alle seguenti finalità:

1. spese per progetti di miglioramento della sostenibilità dell'impresa, mediante una riconversione della produzione;

2. spese per progetti di modernizzazione dell'attività di impresa, realizzata mediante la digitalizzazione delle procedure produttive e l'attivazione di un sistema di commercio elettronico;

3. spese per progetti di sviluppo di innovazione sociale;

4. spese per progetti realizzati all'interno di reti tra le imprese finalizzate allo sviluppo di progetti di cui ai punti precedenti;

5. spese per progetti di valorizzazione dei marchi storici di cui l'impresa è titolare come previsto dal decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

3. Gli interventi di cui al presente articolo sono sostenuti attraverso le seguenti misure:

a) contributi a fondo perduto in misura pari al 90 per cento delle spese connesse alla successione d'impresa secondo quanto previsto al comma 2, lettera *a)*;

b) finanziamenti agevolati e contributi a fondo perduto per gli interventi di cui al comma 2, lettera *b)*;

c) finanziamenti agevolati e contributi a fondo perduto per gli interventi di cui al comma 2 lettera *c)*.

4. Le attività del fondo sono dirette a sostenere gli interventi a favore delle piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione UE n. 2003/361/CE. Sono agevolate ai sensi del comma 1 e seguenti, tutte le forme di successione per le imprese attive da almeno 5 anni, ad opera dei seguenti soggetti candidati: discendenti e coniuge dell'imprenditore, dipendenti nell'organico dell'impresa da almeno 5 anni, altri soggetti partecipanti ai programmi di formazione e orientamento disposti con gli interventi attuati secondo le previsioni di cui al comma 2 che abbiano un'età tra i 18 e i 35 anni e che subentrano a un'impresa cessante attraverso la sottoscrizione di quote o azioni in misura superiore al 50 per cento del capitale, che abbia depositato il bilancio negli ultimi tre esercizi e che non sia soggetta a procedure concorsuali.

5. Nell'ambito delle attività previste dai commi 1 e seguenti e al fine di massimizzare l'efficacia e l'aderenza ai bisogni e alle caratteristiche dei territori, è promossa la collaborazione con le regioni e gli enti locali, con le associazioni di categoria, con il sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura anche prevedendo forme di cofinanziamento tra i rispettivi programmi in materia.

6. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e di concerto con il Ministro per lo sport e i giovani, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati la ripartizione della dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 1 tra i diversi interventi, le modalità di attuazione, i criteri e i termini per la fruizione delle agevolazioni previste dalla presente legge. Il Ministero delle imprese e del *made in Italy* può utilizzare le proprie società *in house* per la gestione e l'attuazione degli interventi previsti.»

40.0.3 (id. a 40.0.2)

DURNWALDER, PATTON

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Istituzione Fondo "Successione d'impresa")

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, il "Fondo a sostegno della successione d'impresa" con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, al fine di promuovere e sostenere l'avvio e il rafforzamento dell'imprenditoria,

la diffusione dei valori dell'imprenditorialità e del lavoro tra la popolazione giovanile e favorire lo sviluppo economico e sociale del Paese.

2. Il Fondo di cui al comma 1 sostiene le seguenti tipologie di intervento:

a) interventi per sostenere la successione delle imprese con investimenti e forme di rafforzamento della struttura finanziaria e patrimoniale delle imprese con specifica attenzione ai seguenti ambiti e tipologie di imprese: settori tecnologicamente avanzati, attività di economia circolare, imprese sociali, imprese che sviluppano forme collaborative formalizzate in reti di imprese, imprese titolari di marchi storici riconosciuti e affermati sul territorio;

b) programmi di formazione, orientamento per soggetti candidati alla successione d'impresa individuati al comma 4;

c) progetti e iniziative per il sostegno all'elaborazione progettuale e agli investimenti da parte di soggetti che si candidano a successori d'impresa in relazione alle seguenti finalità:

1) spese per progetti di miglioramento della sostenibilità dell'impresa, mediante una riconversione della produzione;

2) spese per progetti di modernizzazione dell'attività di impresa, realizzata mediante la digitalizzazione delle procedure produttive e l'attivazione di un sistema di commercio elettronico;

3) spese per progetti di sviluppo di innovazione sociale;

4) spese per progetti realizzati all'interno di reti tra le imprese finalizzate allo sviluppo di progetti di cui ai punti precedenti;

5) spese per progetti di valorizzazione dei marchi storici di cui l'impresa è titolare come previsto dal decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

3. Gli interventi di cui al presente articolo sono sostenuti attraverso le seguenti misure:

a) contributi a fondo perduto in misura pari al 90 per cento delle spese connesse alla successione d'impresa secondo quanto previsto al comma 2, lettera a);

b) finanziamenti agevolati e contributi a fondo perduto per gli interventi di cui al comma 2, lettera b);

c) finanziamenti agevolati e contributi a fondo perduto per gli interventi di cui al comma 2 lettera c).

4. Le attività del fondo sono dirette a sostenere gli interventi a favore delle piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione UE n. 2003/361/CE. Sono agevolate ai sensi del comma 1 e seguenti, tutte le forme di successione per le imprese attive da almeno 5 anni, ad opera dei seguenti soggetti candidati: discendenti e coniuge dell'imprenditore, dipendenti nell'organico dell'impresa da almeno 5 anni, altri soggetti partecipanti ai program-

mi di formazione e orientamento disposti con gli interventi attuati secondo le previsioni di cui al comma 2 che abbiano un'età tra i 18 e i 35 anni e che subentrano a un'impresa cessante attraverso la sottoscrizione di quote o azioni in misura superiore al 50 per cento del capitale, che abbia depositato il bilancio negli ultimi tre esercizi e che non sia soggetta a procedure concorsuali.

5. Nell'ambito delle attività previste dai commi 1 e seguenti e al fine di massimizzare l'efficacia e l'aderenza ai bisogni e alle caratteristiche dei territori, è promossa la collaborazione con le regioni e gli enti locali, con le associazioni di categoria, con il sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura anche prevedendo forme di cofinanziamento tra i rispettivi programmi in materia.

6. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e di concerto con il Ministro per lo sport e i giovani, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati la ripartizione della dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 1 tra i diversi interventi, le modalità di attuazione, i criteri e i termini per la fruizione delle agevolazioni previste dalla presente legge. Il Ministero delle imprese e del *made in Italy* può utilizzare le proprie società *in house* per la gestione e l'attuazione degli interventi previsti.»

Art. 41

41.1

NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «dell'origine» con le seguenti: «dell'effettiva origine».

Art. 42

42.0.1

SCALFAROTTO, FREGOLENT

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Istituzione dell'ordine "Tesoro nazionale vivente")

1. È istituito l'Ordine "Tesoro nazionale vivente", destinato a riconoscere una particolare attestazione alle persone fisiche e giuridiche che si distinguono per l'essere espressione e testimonianza del patrimonio culturale materiale e immateriale della Nazione. L'Ordine è retto da un Consiglio composto dal Ministro delle imprese del *made in Italy*, che lo presiede, dal Ministro della cultura, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro dell'università e della ricerca. L'Ordine è composto da una unica classe, denominata Tesoro nazionale vivente. L'attestazione può riconoscersi in forma individuale, collettiva o conservativa. Il numero massimo di attestazioni per ogni anno è determinato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sentito il Consiglio dell'Ordine.

2. L'attestazione di cui al comma 1 è conferita con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Consiglio dell'Ordine. L'elenco degli appartenenti all'ordine è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle imprese e del *made in Italy*. Con decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministro della cultura e il Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di promozione e valorizzazione delle testimonianze presenti nell'Ordine. Il decreto di cui al precedente periodo può essere aggiornato con le medesime modalità entro il 31 dicembre di ciascun anno.

3. L'attestazione non può essere conferita ai senatori e ai deputati in carica, ovvero ai membri del Governo, ai sindaci, presidenti, consiglieri e membri della giunta comunali, provinciali e regionali, durante il proprio mandato. Incorre nella perdita dell'attestazione chi se ne renda indegno. La revoca è pronunciata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta motivata del Consiglio dell'Ordine. Lo statuto dell'ordine è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dell'Ordine.

4. Ai fini del presente articolo si intendono per:

a) "Patrimonio culturale materiale e immateriale": prodotti ed espressioni culturali immateriali, come opere, brani musicali, tecniche artigianali, disegni, pitture, fotografie, grafiche, opere statuarie e scultoree, film, incisioni, mosaici, grafiche, tecniche industriali e agricole;

b) "Tesoro nazionale vivente": persona fisica o giuridica designata come importante testimonianza del patrimonio culturale e immateriale della Nazione, in ragione dell'elevato e speciale livello di maestria raggiunto nel campo dell'arte o dei mestieri;

c) "nomina individuale": provvedimento con cui la singola persona fisica o giuridica viene riconosciuta Tesoro nazionale vivente;

d) "nomina collettiva": provvedimento con cui due o più persone fisiche che collaborano insieme riconoscendosi in una medesima denominazione che li identifichi come collettività o gruppo vengono riconosciute Tesoro nazionale vivente;

e) "nomina conservativa": provvedimento con cui due o più persone giuridiche, la cui attività si distingue per l'essere espressione di un'organizzazione complessa e strutturata, vengono riconosciute Tesoro nazionale vivente.».

Art. 43

43.1

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «prodotti artigianali e industriali tipici» inserire le seguenti: «e a marchio storico, nel caso di imprese titolari di marchi storici iscritti al Registro dei marchi storici di interesse nazionale di cui all'articolo 185-bis del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30».

Art. 45

45.1

NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente: «g) le regole specifiche per l'etichettatura, anche digitale, del prodotto.».

45.2

NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere, in fine, la seguente: «g-bis) l'ecosostenibilità del prodotto.»

Art. 46**46.1**

FREGOLENT

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, sostituire le parole: «3 milioni di euro» con le seguenti: «10 milioni di euro».

Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede, quanto a 3 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 59 e, quanto a 7 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

46.0.1 (id. a 56.0.1)

FREGOLENT

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

(Valorizzazione della infrastruttura della Qualità)

1. Al fine di aumentare la competitività del sistema produttivo nazionale e di valorizzare la certificazione accreditata, di rafforzare il livello di sua percezione da parte dei consumatori finali e di agevolare l'attività di controllo e sorveglianza delle pubbliche autorità, l'Infrastruttura per la Qualità Italia orienta la propria attività in aderenza ai seguenti principi generali:

a) mantenere le certificazioni accreditate nell'ambito della adesione volontaria dell'impresa, fatto salvo quanto previsto obbligatoriamente dalla legge, nelle attività di verifica della conformità dei prodotti;

b) fare in modo che l'emanazione di norme tecniche sia sostenuta da una preventiva verifica di un'esigenza diffusa del mercato e da una adeguata verifica di rappresentatività delle parti proponenti;

c) evitare l'accREDITAMENTO di schemi di valutazione della conformità di tipo proprietario (*Scheme Owners*) in ambiti nei quali non sussista un'esigenza di mercato e una potenziale ampia copertura del mercato di riferimento;

d) orientare le Pubbliche Amministrazioni a riferirsi alla certificazione accreditata volontaria quale strumento premiante volto al miglioramento continuo del sistema imprenditoriale e alla semplificazione dei procedimenti nella verifica dei requisiti richiesti nei processi amministrativi;

e) garantire che il sistema di sorveglianza e di controllo del mercato sia esercitato dalle pubbliche autorità riconoscendo la supremazia della "Qualità Accreditata" e prevedendo il controllo di tutte le certificazioni rilasciate sulla base di accreditamenti effettuati da soggetti non appartenenti all'Unione europea.»

Art. 47**47.1**

FREGOLENT

Respinto

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «, anche attraverso un soggetto gestore,».

Conseguentemente, al comma 5, sopprimere la lettera d).

47.2

NAVE, NATURALE, Sabrina LICHERI

Respinto

Al comma 4, lettera a), dopo le parole: «distribuzione commerciale» inserire le seguenti: «o fornitura».

47.0.1

NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 47-bis.

(Misure per la promozione della sostenibilità delle produzioni alimentari)

1. Con la finalità di favorire la promozione della sostenibilità delle produzioni alimentari, della qualità e della compatibilità ambientale dei processi produttivi nonché del benessere animale, è concesso, per l'anno 2024, un contributo, nel limite di spesa complessivo di 20 milioni di euro, a favore delle imprese di settore che investono in moderni sistemi di produzione alimentare, basati su tecnologie a basso impatto ambientale e su una gestione eco-compatibile della risorsa idrica e del suolo.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sicurezza

energetica e delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

47.0.2

NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 47-bis.

(Misure per la promozione di moderni sistemi digitali nel settore alimentare)

1. Con la finalità di favorire lo sviluppo di modelli innovativi di tipo informativo a beneficio dei consumatori, è concesso, per l'anno 2024, un contributo, nel limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro, a favore dei produttori di alimenti che investano in moderni sistemi digitali, attraverso l'impiego di un codice a barre bidimensionale (QR code) apposto sulle etichette volto a facilitare una comunicazione dinamica dal produttore verso il consumatore, veicolando quest'ultimo su siti e pagine web istituzionali dedicati, nel rispetto del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, in materia di informazioni sugli alimenti.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del Made in Italy, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzio-

ne del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 48

48.1

FREGOLENT

Respinto

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «nonché l'eventuale attribuzione della gestione della misura a un soggetto gestore, con oneri comunque non superiori all'1,5 per cento dell'ammontare delle risorse di cui al comma 1.».

Art. 50

50.1

Sabrina LICHERI, NAVE, NATURALE

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «operatori della giustizia,» inserire le seguenti: «ivi compresi gli operatori di polizia giudiziaria,».

Art. 55

55.1

FREGOLENT

Respinto

Sopprimere l'articolo.

Art. 56**56.1**

FREGOLENT

Respinto*Sopprimere l'articolo.***56.0.1 (id. a 46.0.1)**

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE

Dichiarato inammissibile*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 56-bis.***(Valorizzazione della infrastruttura della Qualità)*

1. Al fine di aumentare la competitività del sistema produttivo nazionale e di valorizzare la certificazione accreditata, di rafforzare il livello di sua percezione da parte dei consumatori finali e di agevolare l'attività di controllo e sorveglianza delle pubbliche autorità, l'Infrastruttura per la Qualità Italia orienta la propria attività in aderenza ai seguenti principi generali:

a) mantenere le certificazioni accreditate nell'ambito della adesione volontaria dell'impresa, fatto salvo quanto previsto obbligatoriamente dalla legge, nelle attività di verifica della conformità dei prodotti;

b) fare in modo che l'emanazione di norme tecniche sia sostenuta da una preventiva verifica di un'esigenza diffusa del mercato e da una adeguata verifica di rappresentatività delle parti proponenti;

c) evitare l'accREDITAMENTO di schemi di valutazione della conformità di tipo proprietario (*Scheme Owners*) in ambiti nei quali non sussista un'esigenza di mercato e una potenziale ampia copertura del mercato di riferimento;

d) orientare le Pubbliche Amministrazioni a riferirsi alla certificazione accreditata volontaria quale strumento premiante volto al miglioramento continuo del sistema imprenditoriale e alla semplificazione dei procedimenti nella verifica dei requisiti richiesti nei processi amministrativi;

e) garantire che il sistema di sorveglianza e di controllo del mercato sia esercitato dalle pubbliche autorità riconoscendo la supremazia della "Qualità Accreditata" e prevedendo il controllo di tutte le certificazioni rilasciate

sulla base di accreditamenti effettuati da soggetti non appartenenti all'Unione europea.».

Art. 57**57.1**

FREGOLENT

Respinto

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «soggetto gestore, con oneri comunque non superiori all'1,5 per cento dell'ammontare delle risorse, cui è demandato l'aggiornamento del».

57.0.1

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 57-bis.

(Finanza complementare per le PMI)

1. Il sistema camerale istituisce una rete di "Centri di servizi per la finanza complementare" finalizzati a facilitare l'incontro, anche tramite specifici sistemi e piattaforme digitali, tra PMI e operatori della finanza, con l'obiettivo di agevolare l'accesso e incrementare l'utilizzo delle fonti finanziarie complementari al credito ordinario e di sostenerne il consolidamento e la crescita delle imprese. I Centri di servizi provvedono altresì, anche in collaborazione con soggetti specializzati, pubblici o privati, all'eventuale selezione di progetti di investimento e all'assistenza tecnica per il loro sviluppo.».
